

COMUNE DI ORTONA

Provincia di Chieti



**GESTIONE DEI SERVIZI
DI IGIENE URBANA**

CAPITOLATO D'ONERI

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO	3
ART. 2 OBBLIGO DI CONTINUITA’ DEI SERVIZI.....	3
ART. 3 DURATA DELL’APPALTO – PROROGA	4
ART. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	4
ART. 5 CONDIZIONI ALLA SCADENZA.....	5
ART. 6 CONTROLLO DELL’ENTE.....	5
ART. 7 MODALITA’ MINIME OBBLIGATORIE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI	5
ART. 8 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.....	6
ART. 9 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO	6
ART. 10 PAGAMENTI.....	6
ART. 11 ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI	7
ART. 12 REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE	7
ART. 13 OBIETTIVI.....	7
ART. 14 SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	8
ART. 15 – PENALITA’	8
ART. 16 – ESECUZIONE D’UFFICIO	10
ART. 17 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO.....	11
ART. 18 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE.....	11
ART. 19- CONTROVERSIE	11
ART. 20 - SPESE	12
TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’ECO.LAN S.P.A.....	13
ART. 22 – RESPONSABILITA’ DELLA ECO.LAN SPA	13
ART. 23 – SICUREZZA SUL LAVORO.....	14
ART. 24 – PERSONALE IN SERVIZIO.....	15
ART. 25 – MEZZI E ATTREZZATURE	16
ART. 26 – CALENDARIO DEI SERVIZI E COMUNICAZIONE	17
ART. 27 - COOPERAZIONE.....	17
ART. 28 – AVVIO DEI SERVIZI	17
ART. 29 – TASSA/TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	17
ART. 30 – RISERVATEZZA	17

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi oggetto dell'appalto, che dovranno essere svolti nel territorio del Comune di Ortona, di seguito denominato "Ente", secondo le modalità specificate caso per caso nel disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio, allegato come parte integrante del presente Capitolato, sono i seguenti:

- a) Raccolta e trasporto rifiuti urbani nella definizione di cui all'art. 184, comma 2 da lett. a) ad f) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare:
 - 1. Raccolta in modo differenziato della frazione secca non recuperabile, della frazione umida, della carta e del cartone, della plastica, del vetro e dei metalli (lattine e banda stagnata), prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
 - 2. Raccolta in modo differenziato di rifiuti pericolosi ed ex RUP quali pile esaurite, medicinali scaduti, contenitori etichettati T e/o F, accumulatori al piombo prodotti da utenze domestiche;
 - 3. Raccolta dei rifiuti ingombranti, RAEE e degli scarti verdi;
 - 4. Trasporto dei rifiuti differenziati indicati ai precedenti punti presso centri autorizzati di riciclo e/o smaltimento finale e/o di stoccaggio/deposito preliminare;
- b) Campagna di formazione e sensibilizzazione;
- c) Attività di spazzamento meccanico e manuale delle strade e delle pubbliche piazze conformemente a quanto indicato nella Proposta tecnica redatta dalla Eco.LanS.p.A;
- d) Disinfestazione e derattizzazione conformemente a quanto indicato nella Proposta tecnica redatta dalla Eco.LanS.p.A;
- e) Manutenzione del verde pubblico e dei parchi centrali conformemente a quanto indicato nella Proposta tecnica redatta dalla Eco.LanS.p.A;
- f) Pulizia della spiagge libere non date in concessione e servizi di raccolta presso gli stabilimenti conformemente a quanto indicato nella Proposta tecnica redatta dalla Eco.LanS.p.A;

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali non assimilati e i rifiuti speciali pericolosi di cui al comma 3 dell'art. 184 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. provenienti da attività produttive e commerciali ovvero originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore/detentore, esclusi quelli prodotti dalle attività interne di manutenzione dei beni di proprietà dell'Ente.

ART. 2 OBBLIGO DI CONTINUITA' DEI SERVIZI

I servizi oggetto dell'appalto sono a tutti gli effetti servizi pubblici e costituiscono quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa vigente.

Essi pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Eco.Lan S.p.A. dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146 ("Esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati") e nella legge 83/2000 ("Modifiche ed integrazioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati").

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Ente può sostituire l'Eco.Lan S.p.A. per l'esecuzione d'ufficio, secondo quanto previsto al successivo art. 18.

E' comunque fatta salva la facoltà per l'Ente, nel caso in cui ravvisi l'ipotesi di reato previsto dall'art. 340 C.P., di segnalare il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO - PROROGA

Il contratto avrà durata di dieci anni (centoventi mesi). Al termine del periodo il contratto si intenderà risolto di diritto e di fatto, salvo una proroga di mesi sei, come specificato al comma seguente.

Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario, l'Eco.Lan S.p.A. previa richiesta dell'Ente, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio" nel termine massimo di mesi sei, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del contratto, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.

L'affidamento del servizio potrà avvenire, sotto le riserve di legge, nelle more del perfezionamento del contratto, nel caso ricorrano ragioni di urgenza per garantire la continuità dei servizi attuali.

Si precisa che l'Eco.Lan S.p.A. dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge che potranno subentrare nel corso dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 201 del D.Lgs 152/2006), il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore dell'appaltatore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente. E' fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto. Il Comune si obbliga a rimborsare ad ECO.LAN SpA il prezzo residuo, come di seguito specificato, di tutte le attrezzature, quali contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere e simili, che ECO.LAN SpA ha acquistato per la gestione del servizio presso il Comune di Ortona. Dette attrezzature rimangono di proprietà all'Amministrazione aggiudicatrice. Il prezzo residuo delle predette attrezzature è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino ad allora dallo stesso percepiti. ECO.LAN SpA emetterà, pertanto, al Comune di Ortona fattura per la cessione delle predette fatture maggiorato di IVA all'aliquota prevista dalla legge al momento vigente.

In caso di scioglimento anticipato del servizio nelle casistiche di cui al predetto art. 204 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., il Comune di Ortona, ovvero l'AGIR, o altro Ente che dovesse intervenire per normativa sopravvenuta, si obbliga ad inserire nell'eventuale Bando di Gara la clausola di riacquisto da parte del gestore subentrante di tutti mezzi utilizzati dalla ECO.LAN SpA per l'esecuzione del servizio il cui valore sarà calcolato anche considerando quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino ad allora dalla stessa ECO.LAN SpA percepiti

ART. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Faranno parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti:

- a) Il presente "Capitolato d'Oneri", firmato per accettazione dalla società Eco.Lan S.p.A.;
- b) Il "Disciplinare Prestazionale degli Elementi Tecnici di Esecuzione del Servizio" (d'ora in poi denominato semplicemente Disciplinare), firmato per accettazione dalla Eco.Lan S.p.A., compreso l'elenco unitario dei prezzi;
- c) La proposta tecnica redatta dalla Eco.Lan S.p.A.;
- d) Il D.U.V.R.I. da redigersi a cura del Comune;
- e) Copia polizze RCT e RCO prodotte dalla Eco.Lan S.p.A.

Faranno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di Servizi, Forniture, Lavori pubblici e tutte le normative di leggi (nazionali e regionali) inerenti l'oggetto del presente appalto.

ART. 5 CONDIZIONI ALLA SCADENZA

Gli automezzi utilizzati dall'Eco.Lan S.p.A., fatto salva la casistica di cui al precedente art. 3 nel caso di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 204 del D.Lgs 152(2006 e s.m.i., saranno ritirati dalla stessa alla fine della durata del Contratto e rimarranno di proprietà della stessa.

Le attrezzature ed i contenitori (bidoni e/o cassonetti) distribuiti e/o installati sul territorio in oggetto nel corso dell'appalto, ad integrazione e/o sostituzione di quelli esistenti di proprietà del Comune, di qualunque tipo e volume, rimarranno di proprietà dell'Ente.

ART. 6 CONTROLLO DELL'ENTE

L'Ente provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando i soggetti abilitati a rappresentarlo.

I tecnici dell'Ente potranno dare disposizioni anche verbali, nei casi d'urgenza, per quanto riguarda le normali istruzioni di dettaglio, salvo formalizzazione con ordine scritto, entro il primo giorno successivo.

L'Eco.Lan S.p.A. sarà tenuta a fornire settimanalmente all'Ente, anticipatamente entro la giornata di venerdì, la programmazione dei servizi per la settimana successive.

I servizi contrattualmente previsti che l'Eco.Lan S.p.A. non potesse eseguire per causa di forza maggiore saranno definiti ogni qual volta si verificano le cause suddette. Per tali servizi non eseguiti si provvederà a decurtare dal canone il relativo onere a carico dell'Ente.

Sarà compito dell'Eco.Lan S.p.A. inoltrare, mensilmente al competente Ufficio Tecnico, un report dettagliato:

1. Sulle aree "critiche" (zone dove vi è maggiore presenza di abbandono o errata gestione del "porta a porta" da parte delle utenze);
2. Sui quantitativi di materiale raccolto; tali quantitativi dovranno essere suddivisi per tipologia (codice CER), con l'indicazione dell'impianto di recupero e/o smaltimento. Sarà compito dell'Ente effettuare, ogni qual volta lo ritenga necessario, una ricognizione sullo stato di attuazione del servizio;
3. Su eventuali modifiche da apportare al sistema di raccolta.
4. Sui quantitativi dei rifiuti derivanti dall'attività di spazzamento stradale e del loro conferimento ad idonei impianti di smaltimento/recupero.

Sono a carico della stessa Eco.Lan S.p.A. tutti gli oneri relativi alla gestione della banca dati utenti, compresi aggiornamenti, verifiche, controlli, flussi di dati ed eventuale inizializzazione dei codici a barre e/o transponder ed allineamento del codice univoco dello stesso alla specifica utenza assegnataria del contenitore (ove presente o prevista).

I dati dovranno essere trasmessi con cadenza mensile.

L'Ente avrà la facoltà di effettuare in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Eco.Lan S.p.A., sia mediante controlli in loco, sia attraverso controlli sulla documentazione presente negli Uffici della Eco.Lan S.p.A., servendosi, ove del caso, anche di idonei strumenti per la pesatura.

ART. 7 MODALITA' MINIME OBBLIGATORIE DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

L'Eco.Lan S.p.A. sarà tenuta a:

- Garantire all'Ente un servizio ottimale non inferiore agli standard indicati nel Disciplinare;
- Garantire il raggiungimento minimo del 65% di raccolta differenziata;

- Svolgere il servizio di norma prevalentemente in orario diurno, anche su più turni, quindi evitando, se non in accordo con l'Ente, raccolte in orari prevalentemente notturni;
- Garantire un continuo rapporto con le utenze, anche tramite l'eventuale gestione di un ecosportello;
- Organizzare giri di raccolta per flussi merceologici separati e non mescolando i rifiuti;
- Organizzare lo spazzamento delle strade di pertinenza del Comune.

ART. 8 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza delle norme specificamente richiamate nel presente Capitolato, l'Eco.Lan S.p.A. avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari in vigore o che potranno essere emanati durante la vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi comunque rapporto con i servizi oggetto dell'appalto, quali ad esempio quelle riguardanti i rifiuti, l'igiene e la salute pubblica e la tutela sanitaria ed antinfortunistica del personale addetto.

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'Eco.Lan S.p.A. sarà tenuta ad eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dall'Ente e dall'incaricato designato al controllo dei servizi.

ART. 9 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € **33.865.600,00** (Euro trentatremilioniottocentosessantacinqueseicento- (compresa IVA e gli oneri per la sicurezza) per il periodo di durata contrattuale (dieci anni).

Il totale del corrispettivo dell'appalto è così distribuito nel periodo contrattuale come di seguito indicato:

Periodo	COSTO DEL SERVIZIO (compresa IVA e oneri per la sicurezza)
Primo anno	Euro 3.386.560,00
Secondo anno	Euro 3.386.560,00
Terzo anno	Euro 3.386.560,00
Quarto anno	Euro 3.386.560,00
Quinto anno	Euro 3.386.560,00
Sesto anno	Euro 3.386.560,00
Settimo anno	Euro 3.386.560,00
Ottavo anno	Euro 3.386.560,00
Nono anno	Euro 3.386.560,00
Decimo anno	Euro 3.386.560,00

Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo.

L'importo complessivo s'intende remunerativo per le prestazioni previste nel Capitolato e relativi allegati, da eseguirsi secondo le modalità precisate nello stesso e nel disciplinare tecnico, con l'esplicita ammissione che l'impresa abbia eseguito gli opportuni calcoli estimativi ed i necessari sopralluoghi.

Durante il periodo di validità del contratto di appalto, l'Ente si riserva la facoltà di ridurre o ampliare l'entità dei servizi appaltati, inerenti l'oggetto del contratto.

ART. 10 PAGAMENTI

Il canone annuo verrà corrisposto in rate mensili con pagamento 30 giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

Oltre al relativo documento di pagamento, l'Eco.Lan S.p.A. dovrà allegare, pena la sospensione del pagamento, un report che riporti le attività svolte con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti conferiti diversi per tipologia e sito di conferimento.

Ai fini della tracciabilità dei pagamenti, l'Eco.Lan S.p.A. si obbliga al rispetto della Legge 136 del 13 agosto 2010.

Nel caso di pagamenti che risultassero non corrisposti nei termini previsti dal presente Capitolato verranno applicati gli stessi interessi al tasso di mora tempo per tempo vigente.

Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto saranno trattenuti o aggiunti alle rate mensili successive alla redazione del verbale di accordo fra l'Ente e l'Eco.Lan S.p.A., ai sensi dell'art. 12 seguente.

ART. 11 ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI

L'Eco.Lan S.p.A. s'impegna ad aumentare, estendere o variare, su richiesta dell'Ente, i servizi indicati nel presente Capitolato.

In tale ipotesi verranno considerate, a livello economico-contrattuale, solo le variazioni che comportino oltre il 5% di variazione in più o in meno dei costi singoli servizi, derivanti ad esempio dal numero di utenze servite o dalla fornitura di contenitori aggiuntivi.

Il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria redatta dall'Ufficio Tecnico dell'Ente, prendendo per la valutazione economica dell'adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo derivanti dalle variazioni richieste.

Nel caso in cui, invece, sia necessario introdurre nell'appalto servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti secondo i principi di cui al D.Lgs 50/2016., nonché sulla base del prezzario di cui all'allegato C) al Disciplinare.

L'Ente potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi in questo Capitolato, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con la attrezzature disponibili.

L'Eco.Lan S.p.A. sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.

ART. 12 REVISIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE

Il corrispettivo annuale richiamato nell'art. 10 rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno dalla stipula del contratto.

Successivamente, compreso l'eventuale periodo di rinnovo/proroga previsto all'art. 3 del presente capitolato, sarà aggiornato annualmente sulla base dell'intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito al mese corrispondente dell'anno precedente, per l'indice medio dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice FOI).

ART. 13 OBIETTIVI

Gli obiettivi che l'Ente si propone di raggiungere attraverso questo appalto sono:

- un aumento generalizzato dell'efficienza sia del sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati sia dei servizi di raccolta differenziata;
- un aumento generalizzato dell'efficienza dei servizi complementari;

- il miglioramento dei risultati raggiunti in tema di raccolta differenziata sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato a riciclo.

La ditta dovrà garantire all'Ente un risultato di raccolta differenziata **non inferiore a quanto indicato nella proposta tecnica** entro n. 90 giorni dall'avvio del servizio di raccolta differenziata "porta a porta", calcolato con il metodo normalizzato previsto dalla Regione Abruzzo (DGR n. 474 del 26 maggio 2008) mantenendo come minimo tale risultato per ogni anno successivo.

Nel caso in cui Eco.Lan S.p.A. non raggiunga gli obiettivi indicati, si applicheranno le penali previste all'art. 17.

Restano a carico dell'Eco.Lan S.p.A. tutte le iniziative rivolte a perseguire tali obiettivi (es. campagne di comunicazione, comunicazioni all'amministrazione comunale circa anomalie di servizio, etc...) e quindi non potranno essere richieste deroghe o modifiche a quanto fissato nel presente articolo.

ART. 14 SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Gli oneri di smaltimento dei rifiuti destinati a discarica e i costi di trattamento di frazione organica e scarto verde sono a carico della Eco.Lan S.p.A.

Detti rifiuti dovranno essere conferiti in impianti idonei nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale:

- Rifiuti indifferenziati: presso il polo impiantistico sito nel Comune di Lanciano (CH), di Cerratina;

Nel caso di eventuali modifiche per il conferimento del predetto rifiuto derivanti da diverse indicazioni regionali che dovessero comportare oneri maggiori per il conferimento rispetto a quello indicato nella proposta tecnica dalla Eco.Lan S.p.A. (126 Euro + IVA, conferimento presso il Polo di Cerratina, impianto mobile + discarica), il Comune riconoscerà alla Eco.Lan S.p.A. gli oneri maggiorati nel caso in cui i costi complessivi per lo smaltimento/ trattamento (indifferenziato, organico, ingombranti, verde ecc.) dovessero eccedere i costi indicati dalla Eco.Lan S.p.A. nella proposta tecnica, che risultano essere pari a 653.636,83 Euro (oltre IVA).

Per tutte le altre tipologie di rifiuto sarà onere della Eco.Lan S.p.A. individuare e riferirsi ad impianti di smaltimento/trattamento e/o centri di recupero, anche di privati, debitamente autorizzati, con obbligo di comunicare tempestivamente all'Ente le autorizzazioni degli impianti individuati per permetterne la verifica. Dovranno inoltre essere fornite all'Ente tutte le certificazioni di avvenuto smaltimento/recupero di tutte le frazioni di rifiuto raccolte nel territorio.

Per i rifiuti secchi indifferenziati e/o rifiuti urbani indifferenziati, gli ingombranti non recuperabili, la frazione organica e gli scarti verdi, fino a 160 km di percorrenza, andata e ritorno, dal confine dell'Ente non si darà luogo a variazioni del canone contrattuale. Oltre tale distanza si provvederà a compensare la ditta con l'importo espresso in tonnellata/km indicato nell'elenco prezzi allegato al Disciplinare.

Sono a carico/ricavo dell'Eco.Lan S.p.A. tutti gli oneri e/o i ricavi, nessuno escluso, per il trasporto.

Spetta alla Eco.Lan S.p.A. l'incasso dei corrispettivi derivanti dalla cessione delle frazioni recuperabili, per le quali sin da ora viene delegata la sottoscrizione delle convenzioni previste nell'ambito dell'accordo quadro A.N.C.I./CONAI.

ART. 15 PENALITA'

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti rilevati dagli uffici comunali, l'Eco.Lan S.p.A. sarà passibile di sanzioni pecuniarie da applicarsi su proposta del responsabile dell'Ufficio. Per i casi di inadempienza saranno applicate penali negli importi di seguito indicati:

INADEMPIENZA	PENALE
conferimento di rifiuti recuperabili provenienti da raccolta differenziata (conferiti separatamente dagli utenti) in impianti di o conferimento dei rifiuti ad impianti non autorizzati	da un minimo di euro 1,00 a un massimo di euro 4.000,00 per ogni contestazione
contaminazione e/o miscelazione di rifiuti	da un minimo di euro 500,00 a un massimo di euro 2.500,00 per ogni contestazione
mancata attivazione dei servizi previsti nella proposta tecnica nei termini indicati all'art. 31	euro 5,00 per ogni giorno di ritardo per ogni servizio non attivato
mancata o carente esecuzione del servizio di trasporto dei rifiuti al punto di smaltimento/trattamento/recupero, per causa imputabili all'azienda	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni infrazione
omessa raccolta di rifiuti in un tratto stradale o piazza durante un turno di lavoro o raccolta effettuata con spargimento di rifiuti sul suolo pubblico	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni infrazione
omessa raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio a seguito di formale richiesta dell'Ente	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni infrazione
mancato lavaggio e/o disinfezione di ciascun cassonetto entro i termini fissati	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per cadauno per giorno di ritardo
mancato svolgimento del servizio di spazzamento	da un minimo di euro 20,00 a un massimo di euro 1.000,00 al giorno
incompleto spazzamento	da un minimo di euro 20,00 a un massimo di euro 100,00 per ogni carenza accertata
utilizzo di personale privo di divise aziendali	euro 20,00 il giorno per persona
inadeguato stato di conservazione e manutenzione degli automezzi (al singolo automezzo potranno essere contestate contemporaneamente più infrazioni)	euro 40,00 cadauno per giorno
mancata o incompleta effettuazione delle campagne informative	euro 200,00 per ogni campagna di comunicazione (salvo quanto indicato all'art.29, comma 5)
mancata comunicazione delle variazioni del personale impiegato nel servizio	euro 40,00 per ogni infrazione
mancata presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6 nei termini indicati	da un minimo di euro 20,00 a un massimo di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo
svolgimento del servizio con personale e mezzi in numero	euro 100,00 per ogni mezzo ed unità

inferiore a quello dichiarato	di personale in meno accertata
irregolarità commesse dal personale di servizio nonché per documentato comportamento scorretto verso il pubblico e/o per documentata indisciplina nello svolgimento delle mansioni	da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 500,00 per ogni contestazione
altre inadempienze agli obblighi contrattuali assunti non indicate nel precedente elenco	da un minimo di euro 40,00 a un massimo di euro 200,00 per ogni contestazione

Resta comunque a carico dell'Eco.Lan S.p.A. l'obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile, e comunque entro le 48 ore successive alla contestazione dell'infrazione.

L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Eco.Lan S.p.A. avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite raccomandata A/R o a mezzo pec.

Le eventuali giustificazioni dell'Eco.Lan S.p.A. saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante raccomandata A/R al domicilio dell'Eco.LanS.p.A o a mezzo pec.

Qualora le controdeduzioni non fossero prodotte entro il predetto termine, si intenderà riconosciuta e accettata la contestazione e l'Ente applicherà le conseguenti penali. All'applicazione delle penali si procederà anche quando, ad insindacabile e incensurabile giudizio dell'Ente, le controdeduzioni dell'Eco.Lan S.p.A. non consentissero di escludere ogni sua responsabilità.

L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza dal quale saranno detratti anche i corrispettivi per le prestazioni non eseguite. Se il rateo di pagamento in scadenza non sarà capiente, le predette penali e i corrispettivi per le prestazioni non eseguite saranno trattenuti su quelli successivi, sino al completo recupero del credito.

In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.

Sarà facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione del contratto nel caso di ripetute inadempienze, così come disposto dall'art. 19.

Per il mancato raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata, di cui al precedente art. 15, l'Ente deterrà, a titolo risarcitorio e previa comunicazione scritta, il 20% degli oneri di smaltimento computati sulle quantità aggiuntive di rifiuti conferite in discarica a causa del mancato rispetto del citato obiettivo di raccolta differenziata, comprensivi della maggiore tassazione per il tributo di conferimento in discarica (ecotassa) previsto dalla normativa vigente ed ogni altro onere o tassa o disagio ambientale gravante sul costo di smaltimento (es. impatto ambientale), comprese eventuali sanzioni comminate a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di legge.

ART. 16 ESECUZIONE D'UFFICIO

L'Ente potrà procedere all'esecuzione d'ufficio qualora l'Eco.Lan S.p.A., regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi entro due giorni successivi all'avvenuta contestazione degli obblighi contrattuali.

In tal caso l'Ente, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 17 e 19 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'Eco.Lan S.p.A., le attività necessarie per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle somme quantificate come previsto dal comma precedente di questo articolo sarà operato dall'Ente con rivalsa sui ratei di canone dovuti dall'Eco.Lan S.p.A., a partire dal primo giorno in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

ART. 17 RESCISSIONE DEL CONTRATTO

L'Ente, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:

- 1) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Ente, compreso il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 15 per tre anni consecutivi;
- 2) arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'Eco.Lan S.p.A.;
- 3) cessazione, cessione o fallimento dell'Eco.Lan S.p.A.;
- 4) cessione o subappalto del servizio in violazione delle normative vigenti in tale materia;
- 5) venir meno dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente per ottenere l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese esercenti servizi di gestione dei rifiuti;
- 6) sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
- 7) mancato pagamento dei salari per oltre due mesi agli operai impiegati dall'impresa;
- 8) gravi violazioni delle normative vigenti in materia ambientale o che abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara.

ART. 18 RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto da questo Capitolato si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia quali:

- D.lgs 152/2006 e s.m.i.;
- DPR 207/2010, ove ancora applicabile;
- D.Lgs 50/2013
- D.lgs 205/2010;
- D.Lgs 36/2003 e s.m.i.
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- DM 28 aprile 1998, n. 406 e s.m.i.;
- DPR n. 254 del 15 luglio 2003;
- Regolamento di Igiene Urbana dell'Ente e/o dei singoli Comuni;
- Tutti i Regolamenti, Leggi, Decreti, circolari, ecc. comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali che in qualche modo direttamente o indirettamente abbiano attinenza alle prestazioni oggetto della gara;
- Tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché di evitare danni ai beni pubblici e privati, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sullavoro.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto di servizio, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei servizi pubblici in generale e del servizio di igiene urbana in particolare, verranno adeguati, d'accordo fra le parti, il contenuto delle disposizioni di cui al contratto di servizio e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.

ART. 19 CONTROVERSIE

Le vertenze che avessero a sorgere tra l'Ente e l'Eco.Lan S.p.A., quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno oggetto preliminarmente di composizione per via bonaria e perfezionate con deliberazione della Giunta comunale che autorizzerà o meno la transazione.

Per le controversie non definibili come sopra, foro competente è il Tribunale di Lanciano. E' esclusa la procedura arbitrale.

ART. 20 SPESE

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi sono a carico dell'Eco.Lan S.p.A., nonché le imposte e tasse inerenti la stipula del contratto; l'IVA per quanto dovuta è a carico dell'Ente.

Qualora nel corso del contratto venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

TITOLO II- ONERI E RESPONSABILITA' DELL'ECO.LAN S.P.A.

ART. 21 RESPONSABILITA' DELLA ECO.LAN SPA

L'Eco.Lan S.p.A. risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.

E' fatto obbligo all'Eco.Lan S.p.A. di provvedere:

- alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno tre milioni di Euro per ciascun automezzo
- a stipulare una polizza assicurativa pluri-rischio (incendio, danni a terzi, cose e persone) degli eventuali contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti, in quanto l'amministrazione non ne riconoscerà alcun rimborso
- a stipulare, a proprie spese, per tutta la durata dell'appalto ed in caso di rinnovo o proroga fino a nuova scadenza, una o più polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilità:
 - a) responsabilità civile verso terzi: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per i quali l'ECO.LAN S.p.A. sia chiamata a rispondere civilmente dall'Amministrazione o da terzi. E' considerato nel novero dei terzi l'Ente, verso il quale l'ECO.LAN SpA in caso di sinistro non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli Artt. 1892 e 1893 cc fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa dell'ECO.LAN S.p.A. La copertura assicurativa deve essere riferita ai danni causati, nell'esecuzione dell'appalto, a persone (siano esse o no addette ai servizi), cose, animali. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'ECO.LAN SpA, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a 1.000.000,00 di Euro per ogni singolo sinistro;
 - b) responsabilità civile verso prestatori di lavoro: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) per gli infortuni subiti dal personale utilizzato nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'ECO.LAN SpA, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a 1.000.000,00 di Euro per ciascun prestatore di lavoro;
 - c) responsabilità civile per inquinamento: la polizza deve prevedere il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi, spese) per i quali l'ECO.LAN SpA sia chiamata a rispondere, causati nell'esecuzione dell'appalto. Per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla dispersione di sostanze di qualsiasi natura nell'esecuzione dell'appalto. La copertura assicurativa deve essere riferita anche ai danni causati da subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle dipendenze dell'ECO.LAN SpA, partecipano all'esecuzione dell'appalto. Il massimale della polizza per responsabilità civile per inquinamento non deve essere inferiore a 250.000,00 Euro.

L'Eco.Lan S.p.A. resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai massimali previsti nelle predette polizze assicurative.

L'Eco.Lan S.p.A. dovrà fornire all'Ente, in sede di stipula del contratto, copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile (RCT e RCO).

ART. 22 SICUREZZA SUL LAVORO

L'Eco.Lan S.p.A. è tenuto all'osservanza e all'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i.), nonché delle norme in materia che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.

L'Eco.Lan S.p.A. ha l'onere di procurare e fornire, ai propri lavoratori, tutti i materiali necessari allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente appalto (quali i D.P.I.), secondo quanto previsto dai documenti e dalle valutazioni effettuate dall'Eco.Lan S.p.A. e dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.

Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati per l'espletamento dei servizi di cui al presente appalto devono rispettare le normative di sicurezza vigenti (specie in materia di prevenzione degli infortuni e di codice dalla strada).

Per quanto riguarda le attività oggetto dell'appalto, l'Eco.Lan S.p.A. è edotto dei seguenti principali fattori di rischio connessi alle prestazioni oggetto dell'appalto (elenco non esaustivo):

- a) presenza di agenti biologici (rimozione di siringhe, rimozione di deiezioni canine);
- b) raccolta di rifiuti organici da raccolta differenziata domestica (scarti di cucina), ecc.;
- c) attività svolta su spazi pubblici o aperti al pubblico (strade, piazze, parchi e giardini pubblici, scalinate, viali ed alberate, ecc.);
- d) attività svolta in presenza di altri veicoli in movimento (strade, piazze, aree pubbliche o aperte al pubblico);
- e) presenza di materiali pericolosi (oli, pile, vernici, farmaci, ecc.);
- f) presenza o utilizzo di materiali chimici (ad esempio, materiali usati per la disinfestazione o la sanificazione o la disinfezione o il diserbo);
- g) presenza di materiali pericolosi per urti, abrasioni, tagli, ecc., quali vetro, metalli, ecc.;
- h) presenza di materiali a rischio d'incendio (ad esempio, carta e plastica);
- i) presenza di materiali di dimensioni ingombranti e conseguente peso eccessivo per la movimentazione manuale;
- j) presenza di polveri (dovute all'attività svolta, ad esempio lo spazzamento delle strade, o ad attività esterne, quali, ad esempio, il traffico veicolare);
- k) presenza di possibili materiali ignoti, conferiti volutamente, scorrettamente o accidentalmente;
- l) derivanti dalle condizioni temporali, atmosferiche e climatiche;
- m) derivanti dall'attività di conferimento dei carichi presso impianti (di recupero, smaltimento o altro);
- n) presenza di rischi generici determinati dall'attività all'aperto, in aree pubbliche, aperte al pubblico o private;
- o) nelle vie, nelle piazze e nelle aree soggette al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica, che possono costituire ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori.

L'Eco.Lan S.p.A., al momento del verbale di consegna del servizio, deve indicare il nominativo del Direttore Tecnico, al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica, per l'espletamento del servizio e l'operatività dell'appalto in genere, a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 212 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.M. del 28 aprile 1998, n. 406.

L'Eco.Lan S.p.A., al momento della sottoscrizione del contratto, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, dovrà dimostrare all'Ente di avere redatto tutta la documentazione necessaria, in particolar modo il Documento di Valutazione dei rischi dell'Azienda, di cui agli articoli 28 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i., aggiornato alle singole specifiche attività e luoghi di lavoro relativi al

presente appalto. Tale documentazione dovrà poter essere visionata dall'Ente in qualunque momento dell'appalto e dovrà essere consegnata, in copia, all'Ente entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

In ogni caso, l'Eco.Lan S.p.A. avrà l'obbligo di dichiarare in forma scritta e sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, di aver provveduto a effettuare una specifica valutazione dei rischi, relativamente alle attività oggetto del presente appalto, e di aver provveduto, laddove ritenuto necessario, all'aggiornamento del documento previsto dalla vigente normativa.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'Eco.Lan S.p.A. dovrà esibire l'organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta e redatto dall'Eco.Lan S.p.A. sotto la propria responsabilità, entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d'incarico per tutte le figure normativamente previste ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (ad esempio, RSPP, RLS, SPP, Medico Competente ecc.), comprensivi di nominativi e di recapiti; dovranno essere altresì rilevabili, nella medesima forma, anche tutte le eventuali attività, conferite all'esterno, riguardanti la materia.

Ai fini di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, l'Eco.Lan S.p.A. dovrà dimostrare entro cinque giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto, l'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori, anche attraverso la trasmissione del piano di formazione futuro (inerente in particolare le attività riguardanti il presente appalto).

Tali attività formative potranno essere dimostrate attraverso un'autocertificazione, redatta in forma scritta, sotto la piena responsabilità dell'Eco.Lan S.p.A. A semplice richiesta, dovrà poter essere visionata dall'Ente la documentazione comprovante i percorsi formativi del personale.

L'Ente si impegna a trasmettere tutte le informazioni utili al miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri; assicura la massima cooperazione e, laddove possibile, s'impegna a coadiuvare l'Eco.Lan S.p.A. nell'attuazione e implementazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

ART. 23 PERSONALE IN SERVIZIO

Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Eco.Lan S.p.A. dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

L'Eco.Lan S.p.A. dovrà indicare nel PPO (Piano programma Organizzativo) il numero di addetti impiegati per ciascun servizio con la specifica della rispettiva qualifica.

Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall'Eco.Lan S.p.A., dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

L'Eco.Lan S.p.A. sarà tenuta a:

- 1) Ai sensi della normativa vigente e dell'art. 6 del CCNL-FISE (applicato dalle imprese cessanti), ad assumere ex-novo il personale in forza a tempo indeterminato nelle imprese cessanti, addetto in via ordinaria all'appalto in oggetto ed applicare quanto disposto all'art. 6 del vigente CCNL-FISE per Imprese e Società esercenti servizi di igiene ambientale;
- 2) Riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- 3) Osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 4) Trasmettere all'Ente le informazioni necessarie per la acquisizione del DURC nelle forme previste dalla normativa vigente;

- 5) Depositare, prima dell'inizio dell'appalto, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, redatto ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale dell'Eco.Lan S.p.A. dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla Legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.

Il personale in servizio dovrà:

- a) essere dotato, a cura e spese dell'Eco.Lan S.p.A., di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:
 - del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
 - delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
- b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Ente.

Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile che sarà diretto interlocutore dell'Ente per tutto quanto concerne l'esecuzione dei servizi.

L'impresa, al momento dell'inizio dell'appalto, trasmetterà all'Ente l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 3 giorni, tutte le eventuali variazioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Eco.Lan S.p.A. impiegato nel presente appalto, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente può provvedere al pagamento diretto ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo l'importo dalle somme dovute per l'espletamento del servizio. I pagamenti effettuati sono comprovate da quietanze sottoscritte dagli interessati.

ART. 24 MEZZI E ATTREZZATURE

L'Eco.Lan S.p.A. si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza ed in buono stato di decoro, di classe minima Euro 5, fatto salvo il periodo transitorio relativo ai primi tre mesi.

I contenitori stradali eventualmente distribuiti sul territorio sono di proprietà dell'Ente, e dovranno essere rimossi e depositati presso spazi indicati dall'Ente.

Gli automezzi utilizzati dovranno essere in buono stato d'uso e dovranno essere in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti, nonché conformi alle disposizioni del codice della strada.

Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia necessari a garantire l'effettuazione dei servizi.

L'Eco.Lan S.p.A. si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.

L'Eco.Lan S.p.A. si impegna inoltre a provvedere alla pulizia periodica dei mezzi impiegati.

Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l'impatto dei mezzi di raccolta sull'ambiente urbano, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e all'inquinamento atmosferico.

L'Ente avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonee, anche quelle fornite in comodato d'uso gratuito alle singole utenze, siano sostituiti o resi idonei.

ART. 25 CALENDARIO DEI SERVIZI E COMUNICAZIONE

L'Eco.Lan S.p.A. si impegna a realizzare entro il 1 dicembre di ogni anno un calendario informativo rivolto agli utenti, che dovrà essere pari al numero delle utenze maggiorato del 10%.

In tale calendario dovranno essere contenute tutte le informazioni utili a consentire la fruizione del servizio di raccolta dei rifiuti e raccolta differenziata da parte degli utenti e dovrà prevedere, per ogni giorno dell'anno e per ogni zona di territorio, il materiale di raccolta.

Rientra nella fornitura a cura della ditta anche la distribuzione ad ogni utenza entro il 15 dicembre di ogni anno del calendario e del materiale informativo eventualmente predisposto dall'Amministrazione.

L'Eco.Lan S.p.A. è tenuta a realizzare la campagna di comunicazione e sensibilizzazione alle utenze del territorio per il primo anno dei servizi domiciliari e negli anni successivi secondo le modalità indicate nella proposta tecnica e dovrà prevedere per tali attività, per ogni anno di appalto, almeno l'1% del canone annuo, concordando le stesse con l'Ente.

Nel caso che l'Ente non si ritenga soddisfatto dalle iniziative proposte dalla ditta per la comunicazione potrà richiedere la liquidazione del contributo di cui sopra e gestire direttamente o tramite terzi le varie iniziative, ciò senza nulla pretendere da parte dell'Eco.Lan S.p.A.

ART. 26 COOPERAZIONE

È fatto obbligo al personale dipendente dell'Eco.Lan S.p.A. di segnalare all'Ente, entro 48 ore dall'acquisizione dell'irregolarità e mediante appositi report periodici previsti nel presente capitolato, quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento dei suoi compiti, possano impedire il regolare adempimento del servizio (uso improprio dei contenitori e dei sacchi per le raccolte differenziate, conferimenti di rifiuti esclusi dal servizio, ecc.).

È fatto altresì obbligo di denunciare all'Ente, nelle forme sopra indicate, qualsiasi irregolarità (deposito abusivo di rifiuti od altro sulle strade, ecc.), coadiuvando l'opera della Polizia Locale.

L'Eco.Lan S.p.A. collaborerà ad iniziative tese a migliorare il servizio man mano che simili iniziative verranno studiate e poste in atto.

L'Eco.Lan S.p.A. collaborerà con il Comune per la redazione della dichiarazione ambientale annuale (M.U.D.).

ART. 27 AVVIO DEI SERVIZI

Con avvio dei servizi si intende l'attivazione delle raccolte domiciliari sull'intero territorio previsto dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica dell'ECO.LAN SPA.

L'Ecolan S.p.A. dovrà provvedere alla gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti con le modalità operative previste dalla proposta tecnica.

Eventuali disservizi della fase di gestione dei servizi saranno contestati alla ditta secondo quanto previsto al precedente art. 15.

ART. 28 TASSA/TARIFFA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

L'Eco.Lan S.p.A. è tenuta a collaborare con l'Ente per la predisposizione del Piano Finanziario previsto dal DPR 158/99 e s.m.i..

ART. 29 RISERVATEZZA

L'Eco.Lan S.p.A. ed i propri dipendenti hanno l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti forniti dall'Ente. È comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro

o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benessere dell'Ente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.